

DELIBERA N. 517/19/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
AVVIATO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CELLAMARE (BARI)
PER L'INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE IMPARTITO
CON LA DELIBERA N. 161/19/CONS
(CONT. 09/19/DCA - PROC. 2728/AP)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 16 dicembre 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 94/19/CONS del 28 marzo 2019, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 4 aprile 2019;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS del 5 aprile 2019, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 26 maggio 2019*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTA la delibera n. 161/19/CONS del 15 maggio 2019 recante “*Ordine nei confronti del Comune di Cellamare (Bari) per la violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28*”, con la quale è stato ordinato al Comune di Cellamare «*di rimuovere la comunicazione istituzionale realizzata mediante il manifesto dal titolo “Dai peso ai tuoi rifiuti L’Ecomobile al mercato. Evento di sensibilizzazione ambientale e raccolta eccezionale di Carta e Cartone, Plastica, Metalli, Vetro, R.A.E.E., Farmaci, T e/o F”*, recante il logo del Comune di Cellamare, non ritenuta indispensabile in quanto seppure finalizzata, attraverso l’evento del 15 aprile 2019, a migliorare la sensibilizzazione ambientale, tuttavia risulta differibile nel tempo, nonché di pubblicare sul sito web, sulla home page, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza di detto manifesto a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine»;

CONSIDERATO che l’art. 27, comma 14, della delibera n. 94/14/CONS e l’art. 25, comma 14, della delibera n. 109/19/CONS stabiliscono che “*L’Autorità verifica l’ottemperanza ai propri provvedimenti ai fini previsti dall’art. 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249 [...]*”;

VISTO l’atto di contestazione n. 09/19/DCA PROC. 2728/AP del 1° agosto 2019, recante “*Contestazione nei confronti del Comune di Cellamare (Bari) per la inottemperanza all’ordine impartito con la delibera n. 161/19/CONS*”;

VISTE le note del 16 agosto, 4 settembre e 8 ottobre 2019 (rispettivamente prot.lli n. 356578, n. 371979 e n. 426439), con le quali il Comune di Cellamare ha trasmesso le proprie memorie difensive;

SENTITI i rappresentanti del Comune di Cellamare nel corso dell’audizione tenutasi in data 12 novembre 2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con la delibera n. 161/19/CONS del 15 maggio 2019, notificata al Comune di Cellamare, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo.comune.cellamare.ba@pec.rupar.puglia.it, con nota del 17 maggio 2019 (prot. 0212607), consegnata in pari data alle ore 10:32, veniva accertata l'avvenuta violazione del divieto di comunicazione istituzionale sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 da parte del Comune di Cellamare nel periodo delle elezioni europee ed amministrative del 26 maggio 2019 e veniva ordinato all'ente *«di rimuovere la comunicazione istituzionale realizzata mediante il manifesto dal titolo “Dai peso ai tuoi rifiuti L'Ecomobile al mercato. Evento di sensibilizzazione ambientale e raccolta eccezionale di Carta e Cartone, Plastica, Metalli, Vetro, R.A.E.E., Farmaci, T e/o F”, recante il logo del Comune di Cellamare, non ritenuta indispensabile in quanto seppure finalizzata, attraverso l'evento del 15 aprile 2019, a migliorare la sensibilizzazione ambientale, tuttavia risulta differibile nel tempo, nonché di pubblicare sul sito web, sulla home page, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza di detto manifesto a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine»*.

L'ottemperanza all'ordine recato dalla delibera n. 161/19/CONS è correlata non solo alla pubblicazione del messaggio di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28/2000 ma altresì alla cessazione della condotta illegittima e, conseguentemente, alla rimozione dei contenuti oggetto del provvedimento sanzionatorio. A una verifica degli uffici dell'Autorità, nonostante la richiesta inoltrata al Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia in data 11 giugno 2019 (prot. n. 254519), avviata dal Comitato medesimo con nota del 17 giugno seguente (prot. n. 0263315), al fine di verificare l'ottemperanza alla citata delibera 161/19/CONS, dal Comune di Cellamare non è pervenuta alcuna comunicazione dell'avvenuta ottemperanza alla delibera in questione, come richiesto dal dispositivo.

L'Autorità, pertanto, con atto n. 09/19/DCA PROC. 2728/AP del 1° agosto 2019, notificato l'8 agosto seguente, ha rilevato presuntivamente la persistenza della condotta illegittima e conseguentemente contestato l'inottemperanza all'ordine contenuto nella delibera n. 161/19/CONS al Comune di Cellamare ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. Deduzioni dell'Ente

Il Comune di Cellamare, con la memoria difensiva trasmessa con le note del 16 agosto, 4 settembre e 8 ottobre 2019 (rispettivamente prot.lli n. 356578, n. 371979 e n. 426439) e meglio precisata nel corso dell'audizione del 12 novembre 2019, ha rappresentato che, a seguito della notifica della contestazione, ha *«provveduto a pubblicare, sul sito web del Comune di Cellamare, nella home page, sezione “notizie”, nonché sull'albo pretorio on line [...] e nella apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Altri*

Contenuti” – Dati ulteriori”, [la] deliberazione dell’AGCOM, nonché di aver rimosso ogni comunicazione istituzionale realizzata mediante manifesto dal titolo “Dai peso ai tuoi rifiuti L’ecomobile al mercato. Evento di sensibilizzazione ambientale e raccolta eccezionale di Carta e Cartone, Plastica, Metalli, Vetro R.A.E.E., farmaci, T e/o F”, recante il logo del Comune di Cellamare (come comunicato [...] dal Comandante ten. Pietro Pacifico con nota del 29/08/2019 che qui si allega in copia)». Come si evince dall’allegata dichiarazione del Consigliere De Santis, all’epoca dei fatti Sindaco uscente del Comune di Cellamare “la manifestazione inerente l’oggetto del manifesto non si è mai tenuta” e “per meri disguidi tecnici, motivati dalla circostanza che nel mese di maggio si sono svolte le elezioni amministrative con il subentro di una nuova Amministrazione Comunale e [tenuto conto] che successivamente il precedente Segretario Generale dott.ssa Pinto Anna Antonia si è trasferita alla Segreteria Generale del Comune di Casamassima, non si è provveduto” alla richiesta pubblicazione del messaggio. Più precisamente, come è emerso in sede di audizione “nel Comune si è verificato un avvicendamento tra i segretari comunali per cui, nonostante l’avvenuta rimozione dei manifesti - che hanno costituito l’unica forma di pubblicizzazione dell’evento - il messaggio di avvenuta violazione dell’articolo 9 non è stato pubblicato sul sito web a causa di disguidi tecnici, ritenendosi per avvenuto nella fase del passaggio delle consegne della segreteria comunale [...] Le elezioni per il rinnovo del Comune si sono tenute il 27 maggio 2019 ed il nuovo Consiglio si è insediato il 13 giugno seguente. La vacatio della segreteria comunale si è avuta dal 6 giugno 2019 con le supplenze a scavalco dell’attuale Segretario comunale, dott. Massari [...] Il messaggio di violazione è tuttora presente sul sito web a partire dal 19 agosto 2019, nei giorni successivi al ricevimento della notifica della contestazione”. Infine, per quanto riguarda la nota di richiesta di avvenuta ottemperanza da parte del Comitato regionale competente del 17 giugno 2019, si afferma che “effettuata la verifica con l’addetto al protocollo, risulta che è stata acquisita al Comune in data 18 giugno 2019 ed ancora assegnata dal sistema alla dott.ssa Anna Pinto, che a quella data aveva già dismesso il suo incarico di segretario comunale. Questo ha causato la mancata visualizzazione da parte degli uffici e delle scarse risorse comunali assegnate, per cui risulta provata la buona fede dell’Ente, che prontamente ha ottemperato alla delibera in questione, venuto a conoscenza della contestazione”. Pertanto, si chiede l’archiviazione del procedimento.

3. Valutazioni dell’Autorità

In via preliminare, appare opportuno rilevare che l’ottemperanza all’ordine recato dalla citata delibera n. 161/19/CONS, oltre a prevedere la pubblicazione di un messaggio recante l’indicazione della violazione commessa, implica altresì un comportamento conformativo del soggetto destinatario del provvedimento medesimo consistente nella cessazione della condotta illecita e nella rimozione delle sue conseguenze, in particolare del manifesto dal titolo “Dai peso ai tuoi rifiuti L’Ecomobile al mercato. Evento di sensibilizzazione ambientale e raccolta eccezionale di Carta e Cartone, Plastica, Metalli, Vetro, R.A.E.E., Farmaci, T e/o F”, affisso nel periodo delle elezioni europee ed amministrative del 26 maggio 2019. Nel caso di specie, quindi, la contestata inottemperanza alla delibera n. 161/19/CONS si riferisce ad entrambi gli aspetti.

Per quanto riguarda la fase dell'ottemperanza è stato verificato quanto segue.

L'Autorità, solo a seguito della contestazione n. 09/19/DCA, notificata l'8 agosto 2019, ha verificato, dalla documentazione allegata alle memorie difensive, che in data 19 agosto 2019 è stato pubblicato sul sito *web* istituzionale del Comune di Cellamare (www.comune.cellamare.ba.it) un messaggio dal titolo *"Delibera AGCOM-N. 161/19/CONS"*, del seguente tenore: *«Dal Comune Lunedì 19 Agosto 2019. Il Comune di Cellamare mediante il manifesto dal titolo "Dai peso ai tuoi rifiuti l'Ecomobile al mercato. Evento di sensibilizzazione di carta e cartone, plastica, metalli, vetro, R.A.E.E., farmaci, T e/o F" recante il logo del Comune di Cellamare, ha violato l'art. 9 della legge n. 28/2000. A fronte della delibera AGCOM n. 161/19/CONS il Comune di Cellamare ha rimosso il suddetto manifesto nell'ambito del territorio e, pertanto, ha ottemperato al contenuto della succitata delibera AGCOM»*, con allegata delibera e contestazione. Tale pubblicazione è risultata in essere oltre il previsto periodo di quindici giorni. Inoltre, la manifestazione relativa all'evento pubblicizzato è stata annullata a seguito dell'avvio dell'istruttoria da parte del Comitato regionale competente del 18 aprile 2019 e sono stati in seguito prontamente rimossi i manifesti oggetto di contestazione;

RILEVATA, pertanto, la sostanziale avvenuta ottemperanza alla violazione della delibera n. 161/19/CONS da parte del Comune di Cellamare, per entrambi gli aspetti oggetto del dispositivo, anche se il primo è stato comunicato tardivamente e il secondo comunque realizzato dopo la notifica della contestazione n. 09/19/DCA per le motivazioni addotte dall'Ente;

RITENUTO pertanto di procedere all'archiviazione del presente procedimento sanzionatorio per l'inottemperanza alla citata delibera n. 161/19/CONS ex art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTO l'art. 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *"Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"* ai sensi del quale *"Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019"*;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 2728/AP avviato nei confronti del Comune di Cellamare per l'inottemperanza ai sensi dell'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, all'ordine impartito con la delibera n. 161/19/CONS, del 15 maggio 2019.

La presente delibera è notificata al Comune di Cellamare (Bari) e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi